



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. IO del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che dal 17 al 19 aprile p.v. si terrà sull'isola di Capri la riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del G7 , evento internazionale per il quale si prevede l'afflusso di delegazioni internazionali press i terminal passeggeri del porto di Napoli;

RILEVATO che nel corso delle riunioni tenutesi in data 18,28,29/03 e 5/04/2024 presso la Questura di Napoli, il porto è stato individuato quale area logistica di riferimento per lo svolgimento delle operazioni di transito da/per l'isola di Capri delle delegazioni e della complessiva organizzazione coinvolta nell'evento;

TENUTO CONTO che tale evento comporta l'impiego di un vasto ed articolato dispositivo di sicurezza e ordine pubblico, per il quale sarà impiegato un notevole numero di operatori delle FF.OO.;

VISTA la nota della Polizia di Stato – Questura di Napoli Gab. Op. del 2.4.24 con la quale si richiedeva la disponibilità per la sosta degli appartenenti alle FF.OO. impegnati nelle attività di gestione ordine pubblico e tutela della sicurezza a partire dalle ore 7.00 di lun 15/4 e fino a cessate esigenze del 19/4 dell'area sita nel porto di Napoli lungo via muro del Ghiaccio, abitualmente utilizzata per la sosta dei semirimorchi ai sensi dell'ord. 45/21;

CONSIDERATO che nel corso del Comitato tenutosi presso la Prefettura di Napoli in data 04.04.24 è stato definito il programma di utilizzo degli ambiti portuali per l'arrivo e l'imbarco/sbarco delle delegazioni e del personale interessato all'evento in oggetto e le connesse misure di sicurezza e limitazioni all'utilizzo di alcune aree portuali interessate dai transiti;

VISTE le note della Questura di Napoli in data 04 e 5 aprile 2024 con le quali sono state indicate le misure di interdizione da adottare per alcune attività ed aree portuali, in occasione dell'evento riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del G7;

RITENUTO necessario, allo scopo di garantire un'adeguata cornice di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, procedere ad individuare, nei giorni di svolgimento dell'evento, alcune fasce temporali denominate "fasce orarie di esigenza di sicurezza" che prevedano l'adozione di specifiche limitazioni alle attività pubbliche e private del porto di Napoli, allo scopo di non creare interferenze con i flussi delle delegazioni e della FF.OO. impegnate nell'evento;



PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

In occasione della riunione dei Ministri degli Esteri del G7 sull'isola di Capri sono individuate le seguenti misure di sicurezza e modifiche/limitazioni alle abituali attività portuali.

Dalle ore 08 alle ore 16 del 17 aprile 2024 e dalle ore 12 alle ore 18 del 19 aprile 2024 le seguenti aree demaniali marittime devono essere lasciate libere da veicoli in sosta:

- Parcheggio in concessione Buono s.a.s. c/o area ex Federconsorzi
- Parcheggio in concessione alla Carsud s.r.l. c/o Piazzale Pisacane
- Area sosta veicoli rimossi in concessione alla Carsud s.r.l. c/o varco Pisacane
- Area di sosta a servizio sede UIL, ADM ed esercizi commerciali siti sul Piazzale Pisacane
- Esercenti servizio pesa e biglietterie lungo via Salerno
- Parcheggi amministrazioni pubbliche lungo via Salerno

Nelle medesime date e fasce orarie dovranno essere adottate le seguenti misure:

- Area in concessione al IAMC-CNR in radice Pisacane: sospensione attività e area sgombera da veicoli
- Parcheggio in concessione alla Tirreni Parking s.r.l. c/o Porta di Massa: chiusura varco di uscita lato banchina
- Varco di uscita veicolare dall'area di calata Porta di Massa sulla radice del molo Pisacane, in concessione alla Terminal Traghetti Napoli s.r.l.: chiuso. La soc. terminalista dovrà provvedere alla creazione di un percorso alternativo interno alla propria concessione.

Dal 16 al 19 aprile 2024 (intera giornata fino a termine esigenze) le aree di seguito indicate devono essere lasciate libere da veicoli in sosta e le abituali attività lavorative devono essere sospese:

- Area stoccaggio merci testata Pisacane in concessione alla Magazzini Generali s.p.a.
- Area di cantiere in radice molo Pisacane Levante

Art.2

Le aree di banchina del molo Pisacane ponente p.o. 21/22 è riservata all'evento in oggetto ed interdetta ad ogni altro utilizzo.

Le restanti aree di banchina del molo Pisacane (testata e levante) sono interdette ad ogni utilizzo, ad eccezione dell'area di banchina utilizzata per le operazioni dei rimorchiatori.



Art. 3

A decorrere dalle ore 7.00 di lun 15/4 e fino a cessate esigenze del 19/4, la porzione del piazzale ferroviario avente accesso da via del Ghiaccio ed uscita nei pressi dell'Agenzia delle Dogane, abitualmente utilizzata per il transito e accumulo di veicoli commerciali diretti ai terminal ai sensi dell'ord. 57/20 ed alla sosta dei semirimorchi ai sensi dell'ord. 45/21, è destinata esclusivamente alla sosta dei veicoli delle FF.OO. impegnate nella gestione della sicurezza dell'evento G7. Parimenti le ordinanze 57/20 e 45/21 sono temporaneamente sospese e non è consentito l'accesso, il transito e la sosta ad altri veicoli non riconducibili alle FF.OO..

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua emissione.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Napoli, 20.04.2024

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA